

27 APR 2010

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 30 MARZO 2009 E DEGLI ATTI CONNESSI RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI.

- presentata ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto del Comune di Roma nonché degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento per gli istituti di partecipazione approvato con Deliberazione C.C. n. 101 del 14 giugno 1994 -

Oggetto: modifica della deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009 e degli atti connessi recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006 riguardante il Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni."

Premesso:

- che in applicazione del 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, con deliberazione n. 289 del 19.12.1994 il Consiglio Comunale ha adottato un Regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni, che ha originato difficoltà e perplessità nella sua applicazione, dando luogo ad un congruo contenzioso che per le annualità 1994-95 e 1996 si è tradotto in diverse decine di migliaia di avvisi di rettifica e di accertamento d'ufficio;
- che il contrasto è stato poi risolto con deliberazione n. 86 del 30.6.1999, con cui il Consiglio Comunale ha annullato gli avvisi di rettifica emessi conseguentemente alla errata applicazione del relativo disposto di legge, maturando un conseguente credito per molte delle imprese di pubblicità;
- che un contenzioso ben più imponente è derivato dalla procedura di riordino che con deliberazione n. 254 del 6.11.1995 il Consiglio Comunale ha approvato all'interno del primo Piano Generale degli Impianti pubblicitari e che è stato poi disciplinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9.5.1997, consentendo anche l'autodenuncia degli impianti già installati senza attendere l'esito della relative domande, ivi compresi quelli ricadenti in zone soggette a vincolo, previa esibizione anche della sola copia della domanda di nulla osta presentata all'Ente di gestione del vincolo medesimo;
- che, per eliminare le migliaia di ricorsi pendenti, la scadenza del termine ultimo del 9.5.1997 fissato per la presentazione sia delle autocertificazioni che delle autodenunce è stata prorogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 793 del 24.11.2004 al 31 dicembre 2004, poi spostato al 31.12.2007 dalla successiva deliberazione di Giunta n. 490 del 21.9.2005;
- che dopo gli esiti negativi della deliberazione n. 176 del 25.11.2002 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 426 del 2.7.2004 con cui ha integrato il punto 1 dell'art. 14 della delibera n. 1689/97 portando al 31 dicembre 2009 il termine del primo quinquennio, eventualmente rinnovabile, per tutte le concessioni/autorizzazioni degli impianti di proprietà privata, ivi compresi quelli ricadenti all'interno di zone vincolate e di parchi e riserve naturali, consentendo anche - a tutti quei proprietari che nel termine loro assegnato avessero rimosso spontaneamente l'impianto - la possibilità di presentare domanda di nuova localizzazione del medesimo impianto preferibilmente nello stesso Municipio;
- che con deliberazione n. 24 del 19.1.2006 il Consiglio Comunale ha revocato il comma F della delibera n. 176/2002, sganciando l'aspetto amministrativo da quello contabile, rinviando così la decisione delle controversie all'esito dei giudizi attivati dalle aziende pubblicitarie;
- che al 2006 i circa 22.000 contenziosi in atto avevano di fatto arrecato un grave danno erariale calcolato in 226 milioni di Euro a causa del mancato introito dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, denominata poi dal 2007 Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP), che ha anche impedito tanto il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni quanto il rilascio delle medesime, causando l'installazione di numerosi impianti pubblicitari abusivi;
- che per non aggravare il contenzioso in atto è stata di fatto permessa la permanenza di numerosi impianti installati in totale difformità dai divieti prescritti tanto dal Codice della Strada quanto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle misure di salvaguardia dei parchi e delle riserve naturali, perché con deliberazione n. 193 del 25.10.2004 il Consiglio Comunale si è avvalso della facoltà di deroga al Codice della Strada in via transitoria, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, consentendo entro lo stesso termine la permanenza degli impianti pubblicitari in fase di rinnovo, anche in zona vincolata, ma <<con riserva espressa, in caso di verifica positiva del vincolo e diniego dell'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, di ricollocazione degli impianti in altro sito>>;
- che con deliberazione n. 45 del 17.3.2008 il Commissario Straordinario ha reiterato le deroghe al Codice della strada e prorogato la verifica dei vincoli contenute nella delibera n. 193/2004, consentendo unicamente per gli impianti autorizzati e con i titoli in fase di rinnovo la permanenza sul territorio fino alla redazione del

Aldo Piroal
Indire Blu
Mariano Moreo

La Murgia
Giacobbe Pelleri
Nati

Mi

Ed. M. S. M.

Art. 101

Art. 101

Art. 101

Mi

Piano Regolatore degli impianti e dei piani di localizzazione, stabilendo anche che nell'attesa della esatta individuazione dei vincoli si debba procedere nell'immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione, solo a seguito di specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo;

che con delibera n. 100 del 12.4.2006 il Consiglio Comunale ha adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, il nuovo Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, che ha recepito le deroghe citate senza dare soluzione definitiva al contenzioso ed al conseguente danno erariale derivato dalla procedura di riordino.

che con deliberazione n. 29 del 9.2.2009 la Giunta Comunale ha approvato gli "Indirizzi per le attività di lotta all'evasione fiscale e tariffaria e di recupero dei crediti per il triennio 2009/2011", individuando una serie di macro-aree di intervento, fra cui per prime le "Attività di controllo e di intervento" da porre in essere, tra cui il "recupero delle morosità e dell'evasione in materia di ... CIP" (Canone Iniziative Pubblicitarie);

che in applicazione della suddetta delibera la Direzione del Servizio Affissioni e Pubblicità è ripartita dallo stato di fatto esistente alla fine dell'anno 2007, per sapere da un lato quanti fossero complessivamente i cartelloni pubblicitari esistenti a quel momento in tutta Roma e per conoscere dall'altro lato quanti fossero quelli delle maggiori Ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino, per invitarle ad "autocertificare" l'elenco aggiornato di tutti i propri impianti con le esatte posizioni conseguenti soprattutto agli eventuali loro spostamenti effettuati negli ultimi 10 anni dopo l'istanza di riordino presentata entro il 9 maggio 1997 (quindi dal 1997 al 2007);

che l'invito, esteso anche alle imprese di pubblicità titolari degli impianti di competenza della Provincia di Roma e dell'ANAS nel frattempo assegnati al Comune di Roma, nonché alle imprese titolari delle altre forme di pubblicità, è stato espressamente finalizzato ad ottenere il pagamento del debito pregresso relativo al "Canone Iniziative Pubblicitarie" (CIP), che è stato corrisposto dalle maggiori Ditte perché interessate a regolarizzare la propria posizione in forza della "autorizzazione" loro concessa fino al 31 dicembre 2009 dal Consiglio Comunale in forza della delibera n. 426/2004;

che con deliberazione n. 37 del 30.3. 2009 il Consiglio Comunale ha apportato modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006 secondo cui ai sensi del 2° comma dell'art. 1 sono abusivi gli impianti pubblicitari <<in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione>> o non contemplati dal Regolamento o non autorizzati da altri Enti proprietari delle strade diversi dal Comune;

che in applicazione del 3° comma dell'art. 22 il Servizio Affissioni e Pubblicità ha avviato un censimento di tutti gli impianti esistenti sul territorio al fine di far pagare non solo il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) ai titolari degli impianti autorizzati, ma anche una "indennità" pari al suddetto canone che per lo più non è stata richiesta direttamente ai titolari delle installazioni abusive, ma pretesa dai soggetti che si sono serviti di quegli stessi impianti abusivi, senza avviare il contestuale procedimento di rimozione dei medesimi impianti e senza nemmeno provvedere ai sensi del 6° comma dell'art. 31 alla copertura immediata della pubblicità su impianti accertati come abusivi, di cui non è stato disposto nemmeno il sequestro cautelare, consentendo così di fatto alle imprese pubblicitarie di continuare a sfruttare un commercio illecito, peraltro in posizione dominante con violazione della concorrenza sul mercato;

che il pagamento della "indennità" dovuta per gli impianti abusivi applicato ai soggetti che se ne sono serviti per la propria pubblicità ha provocato una rivalsa nei confronti dei titolari dei medesimi impianti, tenuti fra l'altro anche al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

che la suddetta rivalsa ha determinato una spinta alla "autodenuncia" ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (diversa comunque da quella acconsentita nell'ambito del "riordino") da parte delle ditte proprietarie degli impianti installati abusivamente, per i quali sono state presentate fino alla fine dell'anno 2009 domande di regolarizzazione, dopo avere contestualmente pagato l'imposta comunale dovuta come "indennità";

che a tutti gli impianti già installati e censiti, per i quali è avvenuto - a seconda della loro natura - il pagamento del CIP o della "indennità", è stato assegnato un numero di codice identificativo unificato che non consente ad ogni cittadino di distinguere le installazioni abusive da quelle regolari e che non è ad ogni modo conforme a quanto prescritto dal comma 1 bis dell'art. 12, secondo il quale gli impianti <<devono riportare un apposito elemento di identificazione contenente gli estremi del titolo autorizzativo o di un codice corrispondente dato dal Comune>>;

che il lasso di tempo intercorrente - peraltro senza limiti certi - tra il rilascio del codice identificativo e gli esiti dell'istruttoria necessaria a definire la possibilità di concedere l'autorizzazione o di provvedere alla rimozione degli impianti accertati come abusivi, senza che siano oscurati o sequestrati preventivamente, è diventato di fatto altamente remunerativo perché consente ai soggetti proprietari degli stessi impianti di continuare ad averne un guadagno per tutto il tempo che occorrerà per la rimozione materiale dei loro impianti installati abusivamente

che ai sensi del 2° comma dell'art. 8 le nuove autorizzazioni sono negate o rilasciate entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, senza che possa comunque trovare applicazione l'istituto del silenzio-assenso, e che, quindi, il meccanismo della "autodenuncia" ha reso molto più conveniente

Aldo Piroone
Vice Sindaco
M. P. P. P.

Luigi Piroone
M. P. P. P.

M. P. P. P.

economicamente presentare domande di regolarizzazione di impianti già installati, pagando per essi la "indennità" e ricavandone da subito un guadagno per tutto il tempo che occorrerà per rilasciare ad essi l'autorizzazione o per provvedere alla loro rimozione materiale;

che al suddetto meccanismo della "autodenuncia", permesso fino alla fine del 2009, è imputabile in gran parte la repentina e incontrollata proliferazione degli impianti pubblicitari in tutta la città, registrata e documentata dalla stampa locale, che non ha risparmiato nemmeno le aree dove vige il tassativo divieto di affissione prescritto dalle norme vigenti in materia;

che la suddetta proliferazione è stata determinata anche dalla norma di cui all'art. 34 del Regolamento così come modificato dalla citata delibera, che ha tra l'altro ha previsto:

1. l'autorizzazione della pubblicità pittorica di attività e di soggetti economici locali, fino ad un massimo di due unità per il medesimo committente, realizzata con impianti a tipologia di palina di formato metri 1x1 posti su spazio comunale (comma 3 bis);
2. la sospensione dell'esame delle domande di riordino ancora in fase istruttoria e, alle condizioni ivi previste, della rimozione degli impianti oggetto di domanda di riordino che risultino collocati in posizione diversa rispetto a quella dichiarata (comma 5 bis);
3. la ricollocazione, su domanda da presentare entro il 30 giugno 2009, nella posizione originaria degli impianti rimossi a seguito del rigetto dell'istanza di riordino (comma 5 bis);
4. il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee della durata massima di un anno per l'esposizione pubblicitaria su suolo pubblico o privato (comma 14);

Premesso inoltre:

che con deliberazione n. 289 del 19.12.1994 il Consiglio Comunale ha previsto che il territorio comunale non possa contenere più di 7.000 facciate poster del formato di metri 6 x 3 (poi vietate e ridotte a 4 x 3 con deliberazione C.C. n. 175 del 25.11.2002), che risultano essere state invece abbondantemente superate;

che il 1° comma dell'art. 34 del nuovo Regolamento approvato con deliberazione n. 100 del 12.4.2006, relativo alle "Norme transitorie", ha confermato la conversione in mt. 4 x 3 dei cartelloni di formato 6 x 3 entro lo stesso limite numerico di 7.000 facciate, senza che da tale riconversione risulti un aumento degli impianti autorizzati, consentendo al soggetto interessato di ottenere, dopo l'entrata in vigore dei Piani particolareggiati, l'autorizzazione alla installazione di nuovi impianti (comunque non ancora utilizzata) nel limite massimo del 5% (innalzato al 10% con la deliberazione n. 37/2009) della differenza rispetto alla quantità di superficie precedentemente esposta e riconosciuta legittima all'esito del procedimento del riordino e comunque di formato inferiore alla dimensione di metri 4 x 3.

Considerato:

che stante l'attuale situazione, determinatasi dal 1.1.2010 non sarebbe possibile ristabilire il suddetto tetto massimo di 7.000 facciate poster senza innescare ulteriori pesanti contenziosi, per cui deve demandarsi tale compito al redigendo Piano Regolatore delle Affissioni;

che risulta non rispettato né ormai rispettabile, stante la stessa attuale situazione, nemmeno la ripartizione nei centri abitati della superficie complessiva degli impianti pubblicitari permanenti collocati su spazi ed aree comunali;

che, conseguentemente, alla scadenza delle autorizzazioni/concessioni, fissata al 31.12.2009 dalla deliberazione n. 426/2004, la Direzione del Servizio Affissioni e pubblicità ha dovuto negare il rinnovo a tutti gli impianti attualmente esistenti sul territorio del Comune di Roma;

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa,

- 1- delibera di procedere alla immediata verifica di tutti gli impianti installati fino ad oggi, esigendo la più sollecita rimozione di tutti quelli ricadenti in aree vincolate dove vige il tassativo divieto di affissione prescritto dalle norme dettate dal Codice della Strada, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle leggi nazionali e regionali sulla tutela delle aree naturali protette istituite;
- 2- delibera di approvare tutte le modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, nonché di abrogare le disposizioni delle deliberazioni di seguito indicate:
 - la lettera a) del comma 1, dell'art. 9 della deliberazione di Giunta Comunale n. 1689 del 9.5.1997;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 25.10.2004;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2.7.2004;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 793 del 24.11.2004;
 - deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 17 marzo 2008;
- 3- delibera altresì le modifiche alla deliberazione 37 di seguito riportate:

Aldo Pico
Cristina e B. L.
Maria Rosa

3

L. Pico
Marcello Pico

Alles

- Art. 1, comma 2, aggiungere il comma 2bis con il seguente testo: <<Sono da considerarsi abusive anche le iniziative pubblicitarie svolte nel territorio del Comune di Roma dove vige il divieto di affissioni pubblicitarie prescritto dalle norme dettate dall'art. 23 del Codice della Strada, dagli art. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dalla lettera o) del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 sulla tutela delle aree naturali protette istituite>>
- Art. 4, commi 4, 5, 6 e 7: sono abrogati.
- Art. 12, comma 1bis, aggiungere alla fine il comma 1ter con il seguente testo: <<1ter. Nelle more della assegnazione di un definitivo elemento di identificazione, per gli impianti che siano già installati e censiti, per i quali sia stato pagato il CIP o la "Indennità" e che sono in attesa degli esiti della relativa istruttoria, il codice identificativo rispettivamente assegnato deve riportare non solo la lettera finale C o I a seconda che sia stato pagato il CIP o la "indennità", ma anche la data del rilascio del medesimo codice. Il codice identificativo assegnato in via definitiva agli impianti di cui verrà accertata l'avvenuta autorizzazione, o il rilascio per la prima volta della medesima, deve riportare anche il numero della autorizzazione e la data della sua scadenza, in conformità a quanto espressamente disposto riguardo alle "targhette di identificazione" dal 1° comma dell'art. 55 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.>>
- Art. 18, comma 1, aggiungere il comma 1bis con il seguente testo: <<Non è comunque consentita la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari dove vige espressamente il divieto di affissioni pubblicitarie prescritto dalle norme dettate dal Codice della Strada, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle leggi nazionali e regionali sulla tutela delle aree naturali protette>>.
- Art. 18, comma 1, lettera b) eliminare le parole "ad eccezione delle installazioni temporanee che non superino i 20 giorni e comunque di dimensione non superiore a metri quadri 12, subordinatamente all'acquisizione dei nulla osta da parte delle autorità competenti";
- Art. 19 comma 1, aggiungere dopo le parole "Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto" le parole "entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche sulla delibera n. 37".
- Art. 19 comma 3 è abrogato.
- Art. 20 comma 1, lettera E) punto 4) è abrogato.
- Art. 22, comma 2, aggiungere il comma 2 bis con il seguente testo: <<2 bis. Sono solidamente obbligati al pagamento della indennità tutti i soggetti che si sono serviti degli impianti installati abusivamente, avvicinandosi per il tempo intercorso dalla data di constatazione della natura dell'impianto, anche se soltanto segnalata da cittadini o associazioni, alla data della materiale rimozione, attestando l'effettivo utilizzo degli stessi impianti asseverandolo tramite documentazione fotografica o forme e modi comunque non contestabili.>>
- Art. 31, comma 2, aggiungere il comma 2 bis con il seguente testo: <<2 bis. Gli impianti già installati e censiti, per i quali sia stato accertato e disposto il pagamento della "indennità" in quanto abusivi, debbono essere immediatamente segnalati all'Ufficio competente in materia di controllo per l'attivazione del procedimento di rimozione, previo oscuramento dei medesimi impianti>>
- Art. 31, comma 6: le espressioni <<possono provvedere>> e <<possono disporre>> sono sostituite rispettivamente dalle espressioni <<debbono immediatamente provvedere>> e <<debbono immediatamente disporre>>
- Art. 31, comma 14, aggiungere il comma 14bis con il seguente testo: <<14bis. La Ditta pubblicitaria che abbia ricevuto nell'ultimo biennio tre diffide a rimuovere impianti installati abusivamente, senza avervi poi provveduto a proprie cure e spese, costringendo l'Amministrazione Comunale ad anticiparne le spese in danno dell'erario, è soggetta a provvedimento di interdizione ad esercitare la propria attività nell'ambito del territorio del Comune di Roma. Alla Ditta pubblicitaria che arrivi ad installare abusivamente tre impianti si applica lo stesso provvedimento riguardante l'esercizio della propria attività nell'ambito del territorio del Comune di Roma, estendendo l'immediata interdizione anche a tutti gli altri suoi impianti regolari>>
- Art. 31 aggiungere dopo il comma 17 il comma 18 con il seguente testo: "18. Con cadenza mensile il Comune provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle sanzioni irrogate, dei titolari degli impianti abusivi e dei soggetti pubblicizzati sanzionati".
- Art. 33 bis, è abrogato.
- Art. 34, commi 3 bis, 5 bis e 14 sono abrogati.

Fulvio Luigi Pignone
 Marcello Feloni
 Adolfo Turone
 Lidvia Bellavista
 Maria Croce

Dott. Maria Palumbo
 Guido Lucchi
 Antonio
 Giuseppe
 Roberto Albanini
 Roberto

Di
 8
 8
 8
 8
 8

Mancini

Black Tom

